

Approfondimenti

Adempimento spontaneo

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Non sono interessate

Abstract

La legge Finanziaria per il 2015 ha introdotto l'istituto giuridico dell'adempimento spontaneo che prevede l'emanazione di appositi provvedimenti per individuare le modalità con cui elementi e informazioni in possesso dell'agenzia delle Entrate vengono messi a disposizione del contribuente

Commento

La legge Finanziaria per il 2015, legge 190/2014, con il comma 636 dell'articolo 1, ha introdotto l'istituto del cosiddetto adempimento spontaneo che stabilisce che, con appositi provvedimenti da emanarsi da parte del Direttore dell'agenzia delle Entrate devono essere individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni in possesso dell'Agenzia stessa sono messi a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, indicando fonti informative, tipologia di informazioni e modalità di comunicazione tra contribuente e amministrazione finanziaria, affinché il contribuente possa fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti alla stessa Agenzia che siano atti a giustificare eventuali discrepanze con riferimento a quanto "contestato".

Con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 7 luglio 2022, n. 268755/2022, vengono individuate le modalità attraverso le quali l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni che riguardano l'Iva portata in detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva, dai soggetti passivi d'imposta, che risulta essere superiore all'importo esposto nelle fatture elettroniche di acquisto e all'Iva sulle importazioni che viene desunta dalle bollette doganali.

Il quadro VF, con riferimento alla dichiarazione Iva annuale relativa al 2021, si compone di quattro sezioni:

- ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni;
- totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino;
- determinazione dell'Iva ammessa in detrazione;
- Iva ammessa in detrazione.

Ricordando che nel quadro in commento devono essere indicati l'imponibile e l'imposta con riferimento ai beni e servizi acquistati e importati, nell'esercizio di impresa, arte o professione, che risultano dalle fatture di acquisto nonché dalle bollette doganali di importazione, che risultano essere state annotate sul registro degli acquisti Iva, tenendo conto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del Dpr 633/1972, registrate nello stesso anno, il diritto alla detrazione può essere esercitato nei rispetti dei limiti:

- soggettivi e
- oggettivi,

stabiliti dalle norme in materia di Iva, e più precisamente e principalmente dagli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2 sempre del Dpr 633/1972.

Sul fronte dell'indetraibilità soggettiva, è il caso solo di fare cenno al fatto che sono coinvolti i soggetti che risultano porre in essere operazioni, non occasionali, esenti. In base alla proporzione tra operazioni non esenti e operazioni complessivamente poste in essere dal soggetto, emerge un pro-rata di detraibilità ossia una percentuale da applicare all'Iva sugli acquisti che determina la parte di Iva stessa detraibile. In presenza del cento per cento di operazioni esenti poste in essere dal soggetto nel corso di un anno, il pro-rata di detraibilità sarà uguale a zero e, quindi, l'Iva assolta sugli acquisti sarà del tutto indetraibile.

Le verifiche sull'Iva detraibile

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Non sono interessate

Abstract

Con provvedimento 7 luglio 2022 viene stabilito che l'agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni che derivano da fatture elettroniche e bollette doganali per verificare l'Iva detraibile esposta nelle dichiarazioni annuali

Commento

Venendo al provvedimento del 7 luglio 2022, viene stabilito che l'agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti, soggetti passivi ai fini Iva, le informazioni che derivano dal confronto:

- delle fatture elettroniche di acquisto, trasmesse al Sistema di Interscambio, e delle bollette doganali di importazione con
- l'importo dell'Iva portata in detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva.

Il provvedimento non specifica quali sono i periodi d'imposta oggetto di segnalazione, ma dal tenore letterale del provvedimento stesso si suppone che siano tutti quelli a partire dall'anno in cui è entrato in vigore l'obbligo massivo di utilizzo della fattura elettronica e, quindi, dal 2019.

In modo particolare vengono messe a disposizione da parte dell'agenzia delle Entrate, tramite apposita comunicazione trasmessa via Pec, le informazioni dalle quali emerge che, con riferimento al periodo d'imposta di riferimento, l'Iva detratta indicata nel quadro VF è superiore a quella ricostruita dall'amministrazione finanziaria, sulla base delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione.

Il contribuente, a fronte dei dati resi disponibili dall'agenzia delle Entrate, può fornire eventuali elementi, fatti, e circostanze, non conosciuti dall'Agenzia, in base ai quali i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione incriminata risultano essere esatti. Le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia sono riepilogate nella tabella che segue.

Informazioni che l'agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti:	codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
	numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta
	codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata
	modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata
	invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell'agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia

La comunicazione dell'agenzia delle Entrate, con le relative informazioni sulle fatture elettroniche di acquisto, sono consultabili da parte del contribuente all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva". I dati resi disponibili sono elencati nella tabella che segue.

Dati che l'agenzia delle Entrate mette a disposizione:	numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l'anno di riferimento
	dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: <ul style="list-style-type: none"> - tipo fattura - tipo documento - numero fattura o documento - data di emissione identificativo cliente o fornitore - imponibile o importo - aliquota Iva e imposta - natura operazione - esigibilità Iva
	dati relativi al flusso di trasmissione: <ul style="list-style-type: none"> - identificativo Sdl/file - data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file - data di consegna della fattura.

Il contribuente, direttamente ovvero tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni e di cui al comma 3, dell'articolo 3 del Dpr 322/1998, può, attraverso Pec:

- richiedere informazioni ovvero
- segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciute dall'Agenzia.

I contribuenti possono regolarizzare errori od omissioni eventualmente commessi attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997, con riduzione delle sanzioni a seconda del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Tutti i dati di cui sopra sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza.

Si ricorda che

L'adempimento spontaneo vede l'agenzia delle Entrate mettere a disposizione del contribuente informazioni in proprio possesso

Con provvedimento 7 luglio 2022 l'Agenzia individua i dati da mettere a disposizione del contribuente per verificare la detrazione Iva nelle dichiarazioni Iva annuali

Adempimento spontaneo: detrazione Iva superiore a quella esposta in documenti – I punti salienti

La normativa	La legge Finanziaria per il 2015, legge 190/2014, con il comma 636 dell'articolo 1, ha introdotto l'istituto del cosiddetto adempimento spontaneo che stabilisce che, con appositi provvedimenti da emanarsi da parte del Direttore dell'agenzia delle Entrate devono essere individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni in possesso dell'Agenzia stessa sono messi a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, indicando fonti informative, tipologia di informazioni e modalità di comunicazione tra contribuente e amministrazione finanziaria, affinché il contribuente possa fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti alla stessa Agenzia che siano atti a giustificare eventuali discrepanze con riferimento a quanto "contestato".
Il requisito soggettivo	Con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 7 luglio 2022, n. 268755/2022, vengono individuate le modalità attraverso le quali l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni che riguardano l'Iva portata in detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva, dai soggetti passivi d'imposta, che risulta essere superiore all'importo esposto nelle fatture elettroniche di acquisto e all'Iva sulle importazioni che viene desunta dalle bollette doganali
Informazioni messe a disposizione	Venendo al provvedimento 7 luglio 2022, viene stabilito che l'agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti, soggetti passivi ai fini Iva, le informazioni che derivano dal confronto <ul style="list-style-type: none">- delle fatture elettroniche di acquisto, trasmesse al Sistema di Interscambio, e delle bollette doganali di importazione con- l'importo dell'Iva portata in detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva. Il provvedimento non specifica quali sono i periodi d'imposta oggetto di segnalazione, ma dal tenore letterale del provvedimento stesso si suppone che siano tutti quelli a partire dall'anno in cui è entrato in vigore l'obbligo massivo di utilizzo della fattura elettronica e, quindi, dal 2019

A cura di Michele Brusattera